

Statuto dell' Associazione culturale BFC 360°

TITOLO I

SEDE – SCOPO E SOCI

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita con apposito atto, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, di seguito denominata “ BFC 360 °” con sede in Via Giovanni Antonio Sacco, 14, 40127 Bologna (BO), operante nel settore culturale, con durata è illimitata. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.

Art. 2 - Natura scopo e finalità dell'associazione

L'associazione ispirandosi ai principi solidaristici si prefigge di promuovere iniziative atte a favorire e a valorizzare gli aspetti culturali legati alla realtà del territorio in base al presupposto che il Bologna FC rappresenta un valore per la comunità.

In particolare, lo scopo dell' Associazione BFC 360° è di diffondere la conoscenza, l'amore e la passione per i colori rossoblù, con particolare riguardo alla Citta di Bologna e all'area metropolitana bolognese, avvalendosi di ogni iniziativa idonea a toccare i più disparati ambiti della

vita sociale e sportiva, senza alcuna intermediazione di carattere monetario. Al fine di raggiungere lo scopo sociale, le iniziative avranno ad oggetto la realizzazione di un progetto musicale legato alle canzoni storiche e nuove sulla squadra rossoblù, corredare i luoghi significativi della storia del Bfc, del tifo ad esso legato con targhe, disegni, ideare un concorso nell'ambito delle attività commerciali del territorio avente ad oggetto la storia del Bologna, organizzare interventi presso le scuole del territorio per coinvolgere gli studenti nella conoscenza del patrimonio sportivo della squadra di calcio della città e del suo tifo, con particolare riguardo agli aspetti educativi e formativi di esso.

Questo oggetto, realizzato nel rispetto di ogni normativa, verrà sviluppato nell'arco dei prossimi tre anni, riservandosi l'associazione di implementarlo nel corso del tempo.

Le prestazioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi, comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ma frutto del volontariato dei soci.

L'associazione promuoverà ed effettuerà studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale.

L'associazione potrà collaborare con stato, regioni, province, comuni ed associazioni per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari.

L'associazione è apartitica, aconfessionale non ammette differenze di razza, sesso e condizioni sociali e non persegue finalità di lucro.

Art. 3 - I soci

Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.

Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'associazione. Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento. La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile.

Sono soci onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo ottenendo con deliberazione inappellabile- se congruamente motivata- la nomina. I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione; l'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica dell'associato può venir meno per:

- decesso;
- dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
- estinzione della persona giuridica o dell'ente;
- decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell'iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell'associazione.

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Art. 6 - L'assemblea

L'assemblea è costituita dai soci di tutte le categorie.

L'assemblea viene convocata dal presidente almeno dieci giorni prima, mediante avviso scritto comunicato tramite posta elettronica, messaggio WhatsApp indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, oltre che essere affisso nella sede sociale anch'esso per almeno dieci giorni precedenti la data fissata.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

All'assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno; nominare e revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci onorari ed ordinari; approvare il bilancio preventivo ed il

conto consuntivo; approvare il regolamento interno dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l'emanazione; nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione.

Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del consiglio direttivo.

Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.

Art. 7 - Il consiglio direttivo

L'associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di cinque membri.

Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente ed un segretario i quali dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell'associazione.

Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell'associazione.

Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza. potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante comunicazione WhatsApp spedita ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alla redazione dei verbali provvede il segretario.

Il Consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l'ufficio di presidenza.

Art. 8 - Il presidente

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.

Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, o a persone da essi delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e scarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 - Fondi dell'associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
- i proventi derivanti dall'attività dell'associazione;
- i fondi C.E.E.

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

TITOLO IV

VARIE

Art. 10 - Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell'assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità simili, secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento.

Firme dei Soci Fondatori


.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....